

Roma, 9 aprile 2021

**A TUTTE LE ASSOCIATE**  
**- Loro Sedi -**

**Segnalazione**

***NEWS – Rassegna stampa***

**RASSEGNA STAMPA\_2021\_082\_S**

**OGGETTO: “Temi di interesse – In breve (a cura dell’Avv. Giuseppe Giangrande)”**

Si segnalano alle Associate i seguenti temi di interesse:

➤ **Acquisto immobile da parte del trustee non si applica il “prezzo valore”**

Il sistema di tassazione utilizzabile va ricondotto alle norme applicabili alle tradizionali compravendite immobiliari e non alla disciplina riconducibile ai trasferimenti a favore di un trust; questa circostanza determina un diritto di proprietà solo formale e condizionato da uno scopo preordinato e prefissato da un programma di gestione e di assegnazione finale dei beni interessati. Questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3073 del 9 febbraio 2021. La controversia in esame, portata all’attenzione dei supremi giudici, trae origine dal ricorso per Cassazione presentato da un soggetto persona fisica – nella sua qualità di trustee di un trust auto denominato “Famiglia V.” – avverso una pronuncia della Ctr Toscana la quale, a sua volta, aveva confermato la sentenza di rigetto di primo grado con la quale era stato ritenuto infondato il ricorso proposto e, al contempo, valutato come legittimo l’impugnato avviso di accertamento. Con detto avviso, l’ufficio aveva recuperato le maggiori imposte di registro e ipocatastali su un atto con il quale il trustee aveva proceduto all’acquisto di un cespite immobiliare – con natura abitativa suscettibile di utilizzo a fini commerciali e/o imprenditoriali - da destinare al predetto trust; la rettifica avveniva sulla base imponibile in base al prezzo dichiarato in atto (2.080.000 euro) a fronte di un valore di autoliquidazione notarile dell’imposta relativa (442.400 euro) pari quello catastale ex articolo 52, commi 4 e 5, Dpr n. 131/1986 (cosiddetto criterio del “prezzo-valore”). La Ctr ha statuito, tra l’altro, che: con il citato atto di acquisto, il contribuente non agiva come persona fisica ma nella sua qualità di trustee come si evince dalle premesse del contratto istitutivo del trust i beni acquisiti rientravano sì nella disponibilità del trustee ma la loro gestione era limitata al soddisfacimento degli scopi del trust e i medesimi compendi immobiliari sarebbero stati, poi, trasferiti ai soggetti beneficiari finali (nel caso di specie, figli minori dell’ordinante) il trasferimento in questione non era avvenuto tra “persone fisiche” con correlata impossibilità di applicazione del valore catastale e legittimità della rettifica operata dall’Amministrazione sulla base del

prezzo dichiarato e non di quello, per l'appunto, catastale in conclusione, il criterio del cosiddetto "prezzo-valore" non era applicabile al caso questione anche da un punto di vista oggettivo stante la natura già evidenziata del cespite compravenduto.

Fonte: Giuseppe Forlenza, *Acquisto immobile da parte del trustee non si applica il "prezzo valore"*, in *FiscoOggi*, 30 marzo 2021.

## ➤ **Bonifico bancario, donazione indiretta e sua tassabilità**

Con la Cass. Civ., Sez. V, 24 marzo 2021, n. 8175, la Suprema Corte si occupa di una fattispecie attributiva triangolare a mezzo di istituto bancario compiuta a titolo di liberalità: più precisamente concerne il trasferimento di denaro (euro 75.000,00), depositato su conto bancario, eseguito in favore di un terzo in virtù di un ordine di bonifico in tal senso impartito alla banca dal titolare del conto. L'ordine di bonifico ha natura di negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si è obbligata ad eseguire i futuri incarichi ad essa conferiti dal cliente, ed il cui perfezionamento è circoscritto alla banca e all'ordinante, con conseguente estraneità del beneficiario, nei cui confronti, pertanto, l'incarico del correntista di effettuare il pagamento assume natura di delegazione di pagamento. Attraverso l'atto di delegazione si realizza il fine di liberalità, producendo l'effetto, eccedente rispetto al mezzo, di una attribuzione gratuita. Infatti, l'accreditamento nel conto del beneficiario si presenta come il frutto di un'operazione eseguita da un soggetto diverso dall'autore della liberalità sulla base di un rapporto di mandato tra donante e banca, obbligata in forza di siffatto rapporto ad effettuare la prestazione in favore del beneficiario.

Fonte: Donato Giovenza, *Bonifico bancario, donazione indiretta e sua tassabilità*, in *Diritto del Risparmio*, marzo 2021.

## ➤ **Imposta di donazione sulle liberalità con bonifico**

«Le liberalità indirette, non formalizzate in atti pubblici, sono rimaste imponibili anche nell'ambito della nuova imposta» di donazione fuoriuscita dal Dl 262/2006 (convertito in legge 286/2006), vale a dire la normativa che ha reintrodotto nel nostro ordinamento l'imposta di successione e donazione, la quale era stata soppressa dalla legge 383/2001. È questa la decisione della Cassazione, contenuta nella sentenza 8175 del 24 marzo 2021, la quale, giudicando su una donazione indiretta realizzata mediante un bonifico bancario disposto da una persona fisica non residente in Italia (avente a oggetto denaro trasferito dalla Svizzera in Italia) a favore di una persona fisica residente in Italia, ha ritenuto non tassabile detta liberalità con l'imposta di donazione italiana in quanto avente un oggetto qualificabile come «bene non esistente in Italia» (alla stessa conclusione l'agenzia delle Entrate era peraltro già giunta nell'interpello 310/2019). Quest'ultima affermazione è riferita al fatto che l'imposta di donazione italiana è applicabile alle donazioni poste in essere da soggetto non residente in Italia solo se hanno per oggetto beni "esistenti in Italia" (ad esempio, un immobile o un'azienda ubicati in Italia). Tale non è, dunque, il denaro che, per effetto del bonifico, decolla da un conto corrente esistente presso una filiale bancaria non ubicata in Italia, seppur l'atterraggio del bonifico sia presso una banca italiana. Al di là del caso

concreto analizzato dalla Cassazione e della sua ritenuta non tassazione, la sentenza è rilevante perché il bonifico bancario che concreti una liberalità (non è così qualificabile, ad esempio, il bonifico che concreti un mero “prestito”) viene indubitabilmente ritenuto, dal giudice della legittimità, oggetto di tassazione con l’imposta di donazione. Si tratta di un’affermazione rilevante, in quanto la struttura dell’imposta di donazione è fortemente imperniata su quella dell’imposta di registro, la quale, a sua volta, è orientata, nella massima parte dei casi, alla tassazione dell’attività giuridica esplicita mediante atti scritti: i contratti verbali sono solo eccezionalmente considerati come presupposti di capacità contributiva in quanto il legislatore ha ritenuto che solo gli atti scritti (per legge o per volontà di chi li pone in essere) hanno la rilevanza occorrente per essere oggetto di tassazione. Le donazioni indirette (vale a dire tutte quelle situazioni in cui al depauperamento del patrimonio del soggetto donante coincide un corrispondente incremento del patrimonio del soggetto donatario) solo in parte sono formate per iscritto o risultano da un atto scritto, in quanto in una percentuale consistente si concretano in situazioni nelle quali un atto scritto non c’è: si pensi all’intenzionale lasciar decorrere un termine di prescrizione o di usucapione o alla sopportazione di costi che incrementano la consistenza e il valore di un bene altrui oppure, appunto, al bonifico bancario disposto con un semplice click in una piattaforma di home banking. Resta la “consolazione” che la legge stessa esplicitamente dispone (articolo 1, comma 4-bis, d. lgs. 346/1990) l’esonero da tassazione delle donazioni indirette poste in essere al fine di dotare il donatario delle risorse occorrenti per la stipula di un atto soggetto a Iva o a imposta di registro proporzionale: è il classico caso dell’apporto di denaro dai genitori a favore del figlio che si compra la prima casa e che dichiara nel rogito la liberalità così ottenuta.

Fonte: Angelo Busani, *Imposta di donazione sulle liberalità con bonifico*, in *Il Sole 24Ore*, 25 marzo 2021.

I migliori saluti.

La Segreteria



LF/ci